


Allegato B)



Città di Imperia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 28 novembre 2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 febbraio 2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19 giugno 2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 18 luglio 2023**

Articolo 1
Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. E' istituita nel Comune di Imperia, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, denominata di seguito imposta.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione dell'imposta nel territorio comunale.
3. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

Articolo 2
Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manifestazioni e promozione della Città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura.
2. Il Comune dispone circa l'utilizzo del gettito d'imposta di cui al comma 1 previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito turistico.

Articolo 3
Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta in caso di pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla disciplina della Regione Liguria vigente in materia, ubicate nel territorio del Comune di Imperia, da chiunque gestite.

Articolo 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 del presente regolamento. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo riscosso al Comune di Imperia.
2. Responsabile del pagamento dell'imposta al Comune o a suo Concessionario è il gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato il soggetto passivo, con diritto di rivalsa sulla stessa.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, in misura fissa, determinata tenuto conto prezzo del pernottamento ed articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, individuati nel rispetto della misura massima stabilita dalla legge e dei criteri di cui al comma 1.
3. Le tariffe sono deliberate, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di **10 pernottamenti consecutivi** nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6 Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Imperia;
 - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di età;
 - c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
 - d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
 - e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza, i soggetti che soggiornano a spese della pubblica amministrazione e i soggetti invitati dalla Città di Imperia;
 - f) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18.
 - i) Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze Armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Imperia e limitatamente al servizio medesimo;
 - l) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;
 - m) giornalisti che svolgano servizi di promozione turistica del territorio
2. Le esenzioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, se privata, ovvero, in caso di struttura sanitaria pubblica, di una dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestanti le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Il gestore provvede a trasmettere tale documentazione al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 7 relativa al periodo di soggiorno dei soggetti esenti.
3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, può prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese e può ridurre l'imposta del 50% per i gruppi

composti da almeno venti persone.

Articolo 7 Comunicazioni

1. Il gestore della struttura ricettiva deve fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno di ciascun mese, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti relativi al mese solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
3. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo il gestore della struttura ricettiva è obbligato al versamento della stessa al Comune in qualità di responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
5. I soggetti gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale (Modello 21) della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina, come indicato al successivo art. 16 comma 3.

Articolo 8 Versamenti

1. Il soggetto passivo d'imposta, individuato all'art. 4 co.1, al termine del periodo di soggiorno nella struttura ricettiva, deve corrispondere al gestore della struttura l'imposta dovuta. Qualora le spese per il soggiorno siano per intero pagate anticipatamente rispetto all'inizio del soggiorno medesimo, l'imposta può essere corrisposta contestualmente al pagamento anticipato o comunque, a scelta della struttura, alla fine del soggiorno.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a Euro 0,50.
3. Il soggetto di cui al comma 2 del precedente articolo 4 deve richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune o suo Concessionario, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il termine di presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7, attraverso il sistema di pagamento elettronico Pago PA. In via transitoria, per il solo 2023, il versamento può essere effettuato anche su apposito conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria Comunale;
5. I responsabili del pagamento dell'imposta versano mensilmente cifre pari o superiori a 50,00 euro. Nel caso in cui durante il mese gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori a 50,00 euro, il versamento al Comune può essere rinviato sino al mese in cui l'imposta dovuta raggiunga 50,00 euro. Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il versamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ai 50,00 euro; tale versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di

pagamento. Fatto salvo l'obbligo di inviare mensilmente la comunicazione delle presenze di cui al comma 2 e 3 dell'art 7;

5. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: “ Imposta di soggiorno – mese n. ... dell’anno ... codice identificativo della struttura e nominativo del proprietario/responsabile”. Gli estremi del versamento dovranno essere registrati nel portale dedicato

Articolo 9 Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, del termine di cui al comma 2 del precedente articolo 7 e/o del termine di cui al comma 4 del precedente articolo 8.

Articolo 10 Accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:

a) Disporre che i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive esibiscano o trasmettano atti e documenti utili ai fini dell'accertamento;

b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati;

c) Effettuare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti effettuati dai responsabili del pagamento dell’imposta.

d) Effettuare accertamenti, contestazioni immediate, nonché redazione e sottoscrizione di processi verbali di accertamento per le violazioni inerenti all’imposta tramite gli agenti accertatori individuati ai sensi dell’art. 1, comma 179 e ss della legge 296/2006, previa adozione dei necessari provvedimenti. La relativa spesa sarà finanziata con le entrate provenienti dall’Imposta. I predetti agenti saranno formati con apposito corso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 11 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 5, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro.

4. Per l'omessa o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, di cui all'art.7 **commi 2 e 3** del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le sotto indicate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle sanzioni amministrative per la violazione di norma regolamentare, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 18 agosto 2000, n 267:

Tipologia di violazione	Sanzione
Omesso accreditalmento al portale	Euro 500,00
Omessa informazione dell'imposta agli ospiti	Euro 250,00
Omessa comunicazione mensile	Da euro 25,00 a euro 500,00
Infedele/incompleta comunicazione mensile agli ospiti	Da euro 25,00 a euro 500,00
Tardiva comunicazione mensile entro 15 giorni	Da euro 25,00 a euro 50,00
Tardiva comunicazione mensile oltre 15 giorni	Da euro 25,00 a euro 150,00
Omessa esibizione o trasmissione di atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta	Euro 500,00
Altre violazioni al Regolamento	Euro 500,00

Articolo 12 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Imperia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 0,50.

**Articolo 14
Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Contro l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative può essere proposto ricorso al Giudice di Pace di Imperia secondo le disposizioni della l. n. 689/1981.

**Articolo 15
Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997.

**Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 quarter del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, così come inserito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, ad eccezione del comma 4 dell'art. 5 per il quale si stabilisce l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2024;
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo d'imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21, esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo per raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
Ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 il Comune provvederà alla trasmissione del predetto conto alla Corte dei Conti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

Tempi e scadenze

Dal 01 al 16 di ogni mese	Invio comunicazione mensile relativa al mese precedente
Dal 01 al 16 di ogni mese	Versamento relativo al mese precedente
Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello dell'imposta (o entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività)	Conto della Gestione – Modello 21
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta	Dichiarazione ministeriale annuale per Agenzia delle Entrate